

Cassazione penale , sezione terza, sentenza del 10 maggio 2000, n. 8358
(dep.19 luglio 2000)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Davide Avitabile
Consigliere " Giuseppe Savignano
" " Guido De Maio
" " Alfredo Maria Lombardi
" " Aldo Fiale

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Salvino Mondello, difensore di fiducia di C. F., n. a Firmo il 19.11.1959, res. in Misano Adriatico via F. Baracca n. 17, avverso la sentenza in data 19.4.1999 della Corte di Appello di Ancona, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Ancona in data 13.5.1998, venne condannato alla pena di anni quattro di reclusione e L. 6.000.000 di multa, quale colpevole dei reati di cui agli art. 3 n. 4, 5, 6 e 8 della L. n. 75-58, nonché di cui all'art. 3, comma 8 , della L. n. 39-90, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Salvino Mondello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Fatto

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia di colpevolezza del C. in ordine ai reati ascrittigli, per avere, in concorso con tali M. S. e S. L., reclutato e sfruttato la prostituzione di numerose ragazze ucraine, introdotte clandestinamente in Italia.

La Corte territoriale ha premesso che, secondo le risultanze della pronuncia di primo grado, tutte le vittime dei reati ascritti ai prevenuti, in numero di otto, hanno dichiarato di essere state contattate in patria da amici russi ed invitate a venire in Italia per lavoro, della cui reale natura erano in maggior parte consapevoli; che le ragazze ucraine hanno confermato di essere state

prelevate alla frontiera o in prossimità della stessa, ma alcune di esse fin da Budapest, dal C. con una Alfa Romeo rossa e condotte in un'abitazione messa a disposizione dal M., che provvedeva a soddisfare i loro bisogni, a fornire le indicazioni necessarie alla loro attività ed al quale consegnavano i proventi della prostituzione. Ha osservato, quindi, la Corte territoriale in relazione ai motivi di gravame del C., con i quali era stata chiesta la assoluzione dell'imputato e, in subordine, gradatamente, ritenersi la sola ipotesi di favoreggiamento con prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, l'assorbimento del delitto di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90 nella aggravante di cui all'art. 3 n. 4 della L. n. 75-58, nonché revocarsi la confisca della somma di L. 48.900.000 disposta in suo danno, che la colpevolezza dell'imputato, per avere, unitamente al M., consumato i delitti di reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione delle ragazze ucraine, è pienamente provata dalle concordanti dichiarazioni delle parti lese, assunte in sede di incidente probatorio, nonché dagli accertamenti di P.G., dai quali è emerso che il C. è stato visto più volte frequentare l'abitazione in uso al M., l'utilizzazione comune da parte di tutti gli imputati dei mezzi di trasporto del C., l'uso da parte del M. di un appartamento in Riccione locato dal C., nonché la rilevante disponibilità di danaro da parte dell'imputato, non giustificata dallo svolgimento di un'adeguata attività lavorativa; che tutte le varie ipotesi criminose contestate vanno, perciò, riferite anche al C. e che deve escludersi la concedibilità al medesimo dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., considerato il ruolo importante svolto dallo stesso, recatosi anche a Budapest per attuare una parte non secondaria del viaggio e dell'introduzione clandestina delle donne in Italia, così come deve escludersi un giudizio di comparazione più favorevole delle attenuanti generiche concesse dai giudici di primo grado sulle aggravanti, in considerazione del rilevante numero di queste ultime e dell'intensità del dolo nella perpetrazione dei reati; che vi è concorso tra i reati di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90 e all'art. 3, cpv. n. 6, della L. n. 75-58, essendo diversa la fattispecie contemplata dalle due norme; che la pena inflitta appare congrua in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; che, infine, deve essere confermata la confisca della somma sequestrata al C., dovendosi ritenere che la stessa costituisce il provento della prostituzione delle parti lese. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del C. che la censura con otto motivi di gravame.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3 n. 4, 5, 6 e 8 della L. n. 75-58 in ordine al ritenuto concorso del C. nei reati di reclutamento, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché la carenza di motivazione della sentenza sul punto, osservando che, l'aver i giudici di merito accertato che l'imputato si è adoperato per introdurre clandestinamente le ragazze ucraine in Italia, non implica la responsabilità dello stesso in ordine agli altri reati ascrittigli, la cui perpetrazione, nella ricostruzione dei fatti risultante dalla impugnata sentenza, viene attribuita esclusivamente al M.. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4 n. 1, 2 e 7 della L. n. 75-58, nonché la carenza di motivazione in ordine alla

sussistenza delle citate aggravanti o, comunque, in ordine alla riferibilità delle stesse al C., osservando che all'imputato non è stato attribuito alcun episodio di violenza, minacce o inganno; che tra le ragazze ucraine vi era una sola minorenni degli anni ventuno, ma non è dimostrato che il C. conoscesse l'effettiva età della vittima, e che non sussiste l'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di più persone, trattandosi sempre di singoli episodi in danno di singoli soggetti. Con il terzo motivo si censura l'eventuale configurabilità della aggravante della destinazione delle persone introdotte in Italia clandestinamente alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, di cui al terzo inciso dell'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90, introdotto dal D.L. n. 477-96, peraltro non convertito in legge. Con il quarto motivo si censura, per carenza di motivazione, la ritenuta sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico in relazione al reato di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90, nella ipotizzata configurabilità dell'aggravante di cui al D.L. 477-96. Con il quinto, il ritenuto concorso tra il reato sopra citato e quello di cui all'art. 3 n. 6 della L. n. 75-58, stante l'identità della fattispecie disciplinata da entrambe le norme e la sussidiarietà dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90. Con il sesto e il settimo motivo di gravame si deduce la carenza di motivazione della sentenza in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti dei reati contestati, nonché in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Con l'ultimo motivo viene censurata, infine, la confisca della somma sequestrata al C., sempre sotto il profilo della carenza di motivazione della sentenza in ordine alla pertinenza di tale somma ai reati ascritti all'imputato. Il ricorso non è fondato. La colpevolezza del C. a titolo di concorso in ordine a tutti i reati ascrittigli, anche in relazione a condotte poste in essere dal M. individualmente, è stata affermata dai giudici di merito sulla base di tutti i riscontri fattuali evidenziati in narrativa, di cui la sentenza impugnata effettua una valutazione non parcellizzata, traendone conseguenze che rispondono in modo rigoroso ai criteri di deduzione logica. La motivazione della sentenza sul punto si palesa, pertanto, adeguata, nel riscontro degli elementi probatori su cui si fonda il giudizio di colpevolezza con la natura e caratteristiche dei fatti oggetto di accertamento, ed è, quindi, immune da vizi logici, nè è suscettibile di censura in sede di legittimità, in relazione alle valutazioni di merito in essa contenute. È, invece, inammissibile la doglianza afferente all'asserita violazione di legge o alla carenza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate al C. a titolo di concorso nei reati di cui alla L. n. 75-58. Trattasi, invero, di censure riferibili alle valutazioni in punto di fatto della pronuncia di primo grado, non dedotte in sede di impugnazione di merito. Egualmente inammissibili si palesano il terzo ed il quarto motivo di gravame, in quanto non risulta essere stata mai contestata al C. l'ipotesi aggravata del reato di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90, introdotta dal D.L. n. 477-96, non convertito in legge, e reintrodotta solo con la L. n. 40-98; nè comunque la citata aggravante è stata ritenuta sussistente dalle

pronunce dei giudici di merito. È, invece, infondato il quinto motivo di impugnazione, con il quale si denuncia per violazione di legge il concorso del citato reato di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90 con quello di cui all'art. 3 n. 6) della L. n. 75-58, contestato al capo a) della rubrica. Va premesso che la violazione prevista dalla prima delle disposizioni citate costituisce tuttora reato, benché la L. n. 40-98 abbia abrogato il disposto in esame, essendo punita tale fattispecie criminosa più gravemente dall'art 10, comma primo, della citata L. n. 40-98, che la disciplina in termini identici. Ha osservato la difesa del C. che nella condotta prevista dal disposto della legge Merlin: "chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intromette per agevolarne la partenza" è necessariamente compresa anche l'ipotesi della introduzione dello straniero in Italia, di cui all'altra disposizione normativa, che resta pertanto assorbita dalla prima, avendo, peraltro, il legislatore espressamente attribuito alla seconda carattere di sussidiarietà. Gli argomenti dedotti non sono conferenti ai fini di una corretta analisi del rapporto configurabile tra le due disposizioni legislative. Osserva la Corte che la natura sussidiaria di una fattispecie criminosa, sia essa espressamente prevista dal legislatore, come nel caso in esame, o dedotta in via interpretativa, deve essere necessariamente configurata nel rapporto con altre ipotesi di reato che abbiano in comune con quella sussidiaria la difesa, sia pure con diversa graduazione e dignità, dello stesso bene giuridico, nonché parte della condotta vietata, nel senso che la condotta prevista dalla disposizione sussidiaria sia compresa in quella principale. Non può essere ravvisato, invece, un rapporto di sussidiarietà tra due ipotesi criminose, se sussiste l'inconciliabile disomogeneità degli interessi protetti dalle due norme. Orbene, nessuno dei requisiti sopra indicati può essere ravvisato nel rapporto tra il reato di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90 e quello di cui all'art. 3 n. 6 della L. n. 75-58. Risulta evidente, invero, la disomogeneità degli interessi protetti dalle due norme.

Ed, infatti, il citato disposto della legge Merlin è esclusivamente finalizzato ad impedire qualsiasi attività che possa indurre alla prostituzione - attività di per sé non vietata, ma moralmente e socialmente riprovevole - o favorirne la diffusione, mediante il trasferimento del destinatario della condotta illecita in un luogo diverso da quello di abituale dimora, indifferentemente sia all'interno dello Stato italiano, che dall'Italia all'estero o dall'estero in Italia. Il divieto di cui all'art. 3, comma 8 della L. n. 39-90 è esclusivamente finalizzato, invece, ad impedire l'introduzione di stranieri in Italia in violazione delle prescrizioni contenute nella medesima legge e, perciò, "clandestinamente", come rilevato nella sentenza della Corte territoriale, per la protezione di interessi che afferiscono precipuamente ai beni giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercato del lavoro. Egualmente diverse sono le condotte criminose sanzionate dalle disposizioni in esame, essendo caratterizzata, quella punita dalla legge Merlin, da un'attività di mera pressione psicologica, concretantesi nella "induzione" della vittima a recarsi in un luogo diverso da quello di abituale dimora o

dalla "agevolazione della partenza" della medesima, mentre quella punita dalla L. n. 39-90 è costituita dal favoreggiamento del"(*)l'ingresso (clandestino) degli stranieri nel territorio dello Stato (italiano)". Pertanto, neppure può ritenersi compresa nella prima condotta prevista dalla norma cosiddetta sussidiaria. Deve, dunque, escludersi un rapporto di sussidiarietà, nel significato giuridico proprio di detto termine, tra la previsione normativa di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 39-90 e quella di cui all'art. 3 n. 6 della L. n. 75-58. Sono infine inammissibili gli ultimi tre motivi di ricorso. Tutti costituiscono censura in punto di fatto delle valutazioni dei giudici di merito, che si palesano adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, essendo fondate sulla base di rilievi rispondenti ai termini fattuali delle condotte criminose, accertati tramite le risultanze probatorie indicate nella sentenza.

Come rilevato in narrativa, la impugnata pronuncia ha, infatti, escluso che il C. possa beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., stante il carattere non secondario della condotta posta in essere dal medesimo, essendosi l'imputato recato anche all'estero per introdurre alcune delle ragazze in Italia, così come è stato escluso dai giudici di merito, con valutazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, che possa addivenirsi ad un giudizio di comparazione più favorevole all'imputato delle attenuanti generiche con le aggravanti, in considerazione del numero di queste ultime e della intensità del dolo nella perpetrazione dei reati, peraltro consumati in un apprezzabile lasso temporale.

Risulta, altresì, adeguatamente motivata la sentenza in ordine alla confisca della somma sequestrata al C. mediante la rilevata natura della stessa di provento dello sfruttamento della prostituzione, che trova riscontro nel riconoscimento della colpevolezza del C. in ordine a detto reato e nello accertamento della carenza di ogni elemento di prova circa la diversa provenienza della somma in questione. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente C. F. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 10.5.2000.

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2000

(*) ndr: così nel testo